

MINISTERO DELLE FINANZE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 1 giugno 1977, n. 285

Legge 3 gennaio 1978, n. 2

Legge 30 marzo 1981, n. 119

Legge 14 maggio 1981, n. 219

LEGGE 1 GIUGNO 1977, n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Provvedimenti sull'occupazione giovanile.

Il programma predisposto da questo Ministero, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, ai sensi dello art. 26 della legge 1.6.1977, n.285, concernente l'assunzione di giovani da impiegare in servizi di rilevanza sociale (cap. 1033), trovandosi in fase di avanzata realizzazione ed avrà completa attuazione con la definitiva immissione in ruolo dei candidati risultati idonei agli esami previsti dalla legge 29.2.1980, n.33.

I predetti esami, cui hanno partecipato, in relazione alle singole carriere, un totale di n. 1.730 giovani assunti da questo Ministero ex legge n. 285/77 (n.24 carriera direttiva, n. 451 di concetto, n.842 esecutiva, n.327 ausiliaria e n. 86 operai) sono stati tutti espletati ed è già stato immesso in servizio il personale operaio. E' imminente; altresì, la sistemazione dei candidati risultati idonei agli esami indetti per il conseguimento delle qualifiche di consigliere, operatore tecnico e commesso mentre notevoli difficoltà si frappongono, invece, all'immissione in ruolo degli idonei all'esame indetto per il conseguimento della qualifica di segretario, risultando disponibili in ruolo soltanto n. 1135 posti a fronte di n. 3204 candidati risultati idonei.

Nel quadro degli obiettivi finalizzati all'aggiornamento del Catasto, la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ha predisposto ed avviato, in applicazione della legge 1.6.1977, n.285 e successive modificazioni, un programma per la assunzione dei giovani (cap. 3419); tale programma è stato finanziato dal CIPE nella seduta del 30.11.1977 ed ha avuto inizio l'1.3.1978.

Attualmente presso i diversi Uffici Tecnici Erariali risultano in servizio 1.994 giovani distinti tra 2° - 3° e 4° categoria.

I giovani assunti hanno risposto nella quasi totalità alle aspettative, dal momento che hanno contribuito non poco al contenimento dell'arretrato nel settore catastale.

Sono stati conclusi gli esami di idoneità per le varie carriere e sono state approvate le relative graduatorie.

Sono stati immessi nei ruoli organici n. 192 geometri e n. 402 esecutivi.

LEGGE 3 GENNAIO 1978, n.2

Interventi per le Zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.

Relativamente all'attuazione della legge che ha previsto un apposito stanziamento sul capitolo 7908, si fa presente che, per la quasi totalità, i canali demaniali sono stati trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art.12 della legge 27 dicembre 1977, n.984.

Pertanto, per l'anno 1984, in sede di proposta di previsione della spesa per il Bilancio pluriennale 1984/1986, è stato chiesto uno stanziamento sul capitolo di sole £. 100.000.000= in conto competenza, in quanto si prevede una progressiva riduzione degli impegni tuttora in corso.

ART.33 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 (Legge finanziaria 1981)

Disposizioni di carattere finanziario

In relazione all'attuazione del disposto dell'art.33 della legge 30 marzo 1981, n.119, che ha previsto un apposito stanziamento di lire 350 milioni sul cap.1110, per gli anni finanziari 1981 e 1982, per far fronte alle spese connesse al funzionamento del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, di cui all'art.17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n.825, si fa presente quanto segue.

Su detto stanziamento sono state prelevate somme per la erogazione di compensi - L.500.000 mensili lorde al personale dell'amministrazione statale e L.600.000 mensili lorde al personale estraneo all'amministrazione stessa - ai componenti del citato Comitato tecnico, composto di esperti negli specifici settori tributari, nonché per la liquidazione delle indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai partecipanti ai vari "gruppi di lavoro", costituiti in seno al Comitato medesimo, che risiedono fuori della Capitale.

I predetti "gruppi di lavoro" non hanno ancora esaurito i propri compiti, per cui è da ritenere che sarà promosso un disegno di legge per la proroga del mandato del Comitato di cui trattasi.

ART.3 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N.75 RELATIVO A "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981.

Riparazione beni demaniali e patrimoniali rimasti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

In relazione al disposto dell'art.3 della legge 14 maggio 1981, n.219, il C.I.P.E. ha assegnato a questo Ministero, per le finalità indicate nelle legge medesima, le somme di £.102.000.000, per l'anno 1981, e £. 75.000.000, per l'anno 1982, rispettivamente con deliberazioni in data 7 agosto 1981 e 29 luglio 1982, che sono state imputate al capitolo 4302.

Attualmente tale capitolo opera soltanto per la gestione dei residui, ammontanti a £. 93.038.000 al 31 dicembre 1982.

Al fine di portare a termine le riparazioni degli stabili demaniali e patrimoniali rimasti danneggiati dagli eventi sismici è stata impegnata la somma di £. 74.988.260 a tutto il 30 giugno 1983.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI DI INTERVENTO E PER LEGGI

Direzione Generale dell'Attuazione

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art.9 legge 281/70)

1.1. Agricoltura

Legge 6 giugno 1974, n.317

Legge 9 maggio 1975, n.153

Legge 10 maggio 1976, n.352

Legge 1 luglio 1977, n.403

Legge 27 dicembre 1977, n.984

Legge 20 ottobre 1978, n.674

Legge 1 agosto 1981, n.423

Legge 23 marzo 1981, n.93

1.2. Edilizia scolastica

Legge 5 agosto 1975, n.412

1.3. Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n.261

Legge 23 marzo 1973, n.36 e legge finanziaria n.119/81

D.P.R. 6 marzo 1978, n.218 e legge finanziaria n.119/81

Legge 828/82, art.21

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n.833

3. Disinquinamento acque

Legge 24 dicembre 1979, n.650

4. Idrovie

Legge 7 luglio 1980, n.298

Legge 29 aprile 1981, n.162

Legge 26 febbraio 1982, n. 53

5. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n.219

6. Fondo Investimenti e occupazione 1982 (vari)

Legge 7 agosto 1982 n.526 (art.56)

7. Fondo Investimenti e occupazione 1983 (vari)

Legge 26 aprile 1983, n.130, art.21

8. Interventi per eventi calamitosi ad Ancona

Legge 2 maggio 1983, n.156 (art.2)

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1983, comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (ex art. 9, L. 281/70), per l'importo di lire 1.462,4 miliardi.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale (ex art. 51, L. 833/78), per l'importo di lire 720 miliardi.
3. Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo (ex legge Merli bis) - Smaltimento solo residui per L.373 miliardi.
4. Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili (L. 53/82), per l'importo complessivo di lire 200 miliardi.
5. Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (L. 219/81), per l'importo di lire 2.000 miliardi.
6. Fondo investimenti ed occupazione 1982 - Investimenti di competenza regionale e statale, per l'importo di lire 870 miliardi (L. 526/82, art. 56)
7. Fondo investimenti ed occupazione 1983 - Investimenti di competenza regionale e statale, per l'importo di lire 1.300 miliardi (art. 21 legge finanziaria 130/83)
8. Fondo per contributi alle Marche per movimenti franosi ad Ancona, per l'importo di lire 30 miliardi (art. 2, L. 156/83)

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1983, come segue:

- a) dall'importo di lire 694,9 miliardi, relativo alla quota indistinta del Fondo programmi regionali di sviluppo, determinata dalle legge d'approvazione del bilancio dello Stato, per il 1983, in attesa del varo della nuova legge sulla finanza regionale, sostitutiva della decaduta L. 356/76.
- b) dall'incremento al fondo programmi regionali di sviluppo, previsto dall'art. 129, 2° comma, del D.P.R. 616/1977;
- c) dalle ulteriori quote, pure afferenti al fondo, ex articolo 9 della legge 281/70.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo ex art. 9 sono le Regioni (ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le Province autonome di Trento e Bolzano), nonché le Comunità montane, destinatarie delle risorse finanziarie ex articolo 16 della legge 131/83.

I criteri di ripartizione - tra le Regioni e le Province autonome - sono annualmente determinati dal CIPE, con propria delibera, sentita la Commissione Interregionale,

di cui all'art. 13 della legge 281/70.

L'incremento del "Fondo programmi regionali di sviluppo" di cui alla lett. b), per il corrente esercizio 1983, ammonta complessivamente a lire 136,5 miliardi, secondo la determinazione stabilita dalla legge di bilancio 133/83.

L'ammontare complessivo delle ulteriori quote, pure afferenti al Fondo, ex art. 9, di cui al punto c), è di lire 631 miliardi. Questa quota comprende anche stanziamenti relativi a normative di contenuto particolare, che vengono fatti confluire con decreti ministeriali del Tesoro; per l'anno in corso, a tutt'oggi, sono confluite nel fondo lire 120 miliardi, di cui alla richiamata legge 131/83, art. 16.

L'articolazione dell'incremento del Fondo programmi regionali di sviluppo e delle altre ulteriori quote, per settori organici di intervento regionali, è la seguente:

1.1. AGRICOLTURA

LEGGE 6 GIUGNO 1974, n. 317.

Piano agrumicolo in applicazione del regolamento CEE n. 2511/69.

Autorizza una spesa complessiva di lire 180 miliardi, ripartiti fra gli esercizi dal 1974 al 1979.

Sono stati trasferiti, a cura del Ministero del Bilancio, nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio 1982, lire 60 miliardi (40 del 1978 e 20 del 1979).

LEGGE 9 MAGGIO 1975, n. 153.

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Prevede un'autorizzazione di spesa per complessive lire 566,6 miliardi, ripartita nell'arco pluriennale dal 1974 al 1981.

La disponibilità di lire 25 miliardi, relativa al limite d'impegno 1978 - ex art.6,lett.a) - è stata impegnata nel corso del 1979 e le singole quote regionali sono state, effettivamente, accreditate alle Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

Nell'esercizio 1979, è stata soltanto impegnata la seconda annualità del predetto limite d'impegno 1978, mentre si è potuto provvedere, nel corso del 1980, al relativo pagamento.

Rimangono da erogare alle Regioni le annualità 1978 e 1979, relative ai progressi limiti d'impegno, compresi dal 1974 al 1977- ex art.6,lett.a) - dei quali sono state erogate, a suo tempo, dal MAF solo le prime rate.

Tali annualità, poste a carico del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - a partire dal 1978 - ammontano a lire 70 miliardi. La loro erogazione potrà aver luogo, ovviamente, solo allorquando il MAF erogherà le annualità d'impegno 1974-75-76-77.

Della somma autorizzata per il 1980, da trasferire, pure a cura del Ministero del Bilancio- per un importo complessivo di lire 95,8 miliardi - è stata impegnata, nel corso del 1980, solo la quota di lire 800 milioni, di

cui all'art.6,lett.c), erogata nei primi mesi del 1982.

La disponibilità di lire 95 miliardi, relativa alle annualità 1980 dei limiti d'impegno, è stata solo impegnata nel 1981.

A partire dal 1981 e fino al 1993, rimane, salvo nuove disposizioni di legge, solo la somma di lire 95 miliardi, per il pagamento alle Regioni delle annualità dei LL.II. predetti (ex art.6,lett.a) L. 153/75).

All'erogazione di tali disponibilità si provvederà sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione e Provincia autonoma, così come disposto con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980.

Le disponibilità di lire 95 miliardi e di lire 95 miliardi, pari alle annualità 1981 e 1982 dei LL.II. pregressi, sono state entrambe impegnate nel corso dei medesimi due esercizi.

Nel corso dei primi sei mesi del 1983, si è provveduto ad emettere, a favore della sola Regione E.Romagna, che ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta, titoli di spesa per l'importo complessivo di lire 20,4 miliardi, a titolo d'acconto sulle annualità 1978/79/80/81/82 dei pregressi limiti d'impegno.

Infine, poichè le annualità in discorso coprono un arco ventennale, se non vi saranno modifiche recate, negli anni a venire, dalla legge finanziaria, le autorizza

zioni di spesa a carico del fondo regionale di sviluppo saranno, rispettivamente, di lire:

85 miliardi, nel 1994 (95 meno 10)

70 miliardi, nel 1995 (95 meno 10 e meno 15);

50 miliardi, nel 1996 (95 meno 10, meno 15 e meno 20);

25 miliardi, nel 1997 (95 meno 10, meno 15, meno 20 e meno 25)

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 352.

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Viene autorizzata, con l'art. 15, una spesa complessiva di lire 326,6 miliardi, ripartita negli anni dal 1976 al 1980. Fino al 1977, le relative disponibilità iscritte in bilancio sono state erogate dal MAF.

A far tempo dall'esercizio 1978, è subentrato il Ministero del Bilancio e P.E., che, nel 1979, ha impegnato la disponibilità di lire 86,9 miliardi - autorizzata per lo stesso esercizio finanziario. Tale somma è stata erogata nel 1980.

Relativamente allo stanziamento di bilancio per il 1980, per l'importo di lire 88,4 miliardi, nel corso dello esercizio 1980 è stata impegnata la quota di lire 82,4 miliardi, della quale, per le limitate disponibilità di cassa nel 1981, si è potuto erogare solo un acconto di lire 40,7 miliardi. La residua disponibilità impegnata di lire 41,7 miliardi è stata erogata nei primi mesi del 1982.

Per le disponibilità relative ai LL.II., di cui a gli artt. 10, lett.a) e 15, lett.c) - pari, complessivamente, a lire 6 miliardi - con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980, si è disposto che le erogazioni avvengano sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione. Così, come per i limiti d'impegno della legge 153/75, anche per questi non si può procedere all'erogazione automatica delle annualità (sono stati impegnati nel 1981).

Per il 1981, viene stanziata la somma complessiva di lire 27,5 miliardi, impegnata nel medesimo anno, suddivisa in: lire 19 miliardi, relativi a disponibilità residuali, recate dalla legge per il decorso esercizio 1978; lire 8,5 miliardi, relativi all'annualità 1981 dei LL.II. dal 1976 al 1980. Nei primi mesi del 1982, si è provveduto ad erogare solo l'importo di lire 19 miliardi.

Dall'esercizio 1982 in poi rimane soltanto lo stanziamento di lire 8,5 miliardi (la disponibilità di lire 8,5 miliardi, per il 1982, è stata impegnata nel medesimo esercizio), relativa ai sopraindicati LL.II. pregressi. Allo stato attuale, si è provveduto ad emettere, a favore della sola Regione E.ROMAGNA - che ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta - l'importo complessivo di lire 342,5 milioni, a titolo d'acconto sulle annualità 1980/81/82 dei pregressi LL.II.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, n. 403 (Legge Marcora)

Art. 1: Al 1° comma dell'art. 1, è previsto un incremento del fondo regionale di sviluppo di lire 330 miliardi nel 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. La somma di lire 300 miliardi, relativa al 1979, è stata impegnata nello stesso anno ed accreditata alle Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

La disponibilità relativa al 1980, pari a lire 300 miliardi, è stata impegnata nell'esercizio 1980 ed accreditata alle Regioni nel corso del 1981.

Per quanto concerne la disponibilità di lire 300 miliardi, relativa al 1981, è intervenuto l'art. 28 della legge finanziaria 119/81, che eleva le citate disponibilità per il 1981 a lire 450 miliardi; inoltre, tale legge stanziava, per gli esercizi 1982 e 1983, rispettivamente, le somme di lire 550 miliardi e di lire 650 miliardi.

Successivamente, però, gli artt. 2 e 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 677, riducono l'importo per il 1981 da lire 450 miliardi a lire 197,1 miliardi, operando una decurtazione articolata, rispettivamente, per le quote spettanti alle Regioni a statuto ordinario e speciale. Tale disponibilità di lire 197,1 miliardi è stata impegnata nel 1981 ed erogata nei primi mesi del 1982.

Lo stanziamento 1982 di lire 550 miliardi è stato impegnato nel medesimo esercizio ed erogato nei primi

mesi del 1983.

Sul soprarichiamato stanziamento 1983 di lire 650 miliardi, la legge finanziaria 1983 ha disposto lo slittamento all'84 di lire 150 miliardi. Pertanto, in bilancio 1983, è stato iscritto l'importo di lire 500 miliardi, impegnato nel mese di giugno del corrente esercizio 1983.

Art. 2: Stabilisce un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 miliardi.

All'erogazione della prima annualità ha provveduto il MAF, per quelle successive - confluite nel Fondo programmi regionali di sviluppo - si è provveduto agli accreditamenti alle Regioni e Province autonome fino alla annualità 1980.

L'annualità 1981, invece, è stata impegnata e non erogata automaticamente, in quanto l'art. 2 della legge 403/77, ricollegandosi alla medesima normativa, di cui alle leggi 153/75 e 352/76, per uniformità si è deciso di condizionare l'erogazione delle annualità future alla presentazione della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione.

Anche l'annualità 1982 è stata impegnata nel medesimo esercizio 1982.

A tutt'oggi, si è provveduto ad erogare solo l'importo complessivo di lire 3,710 miliardi, a favore della Regione PIEMONTE, a titolo di annualità 1981 e 1982.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, n. 984 (Quadrifoglio)

Autorizza una spesa complessiva di lire 6.970 miliardi, ripartita tra gli anni dal 1978 al 1987.

L'art. 17 dispone che le somme destinate al finanziamento dei settori potranno essere variate annualmente, in aumento o in diminuzione, dal CIPAA e che, in sede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscriversi in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9, legge 281/70.

Relativamente al 1979, le disponibilità finanziarie, quantificate dal CIPAA, ammontano a lire 316,035 miliardi e sono state impegnate nel corso del 1979 ed accreditate alle Regioni nel corso del 1980.

Per quanto riguarda la competenza autorizzata per il 1980 - pari a lire 845,461 miliardi - una quota parte di lire 733,9 miliardi è stata erogata nel 1981. Il restante importo di lire 111,561 miliardi è stato impegnato nel 1982 ed erogato nei primi mesi del corrente esercizio 1983.

La competenza autorizzata per il 1981 di lire 766,446 miliardi è stata impegnata nel medesimo esercizio. Nel 1982 sono stati erogati due acconti complessivamente ammontanti a lire 618.911.489.160; nel corso dei primi mesi del 1983, è stato erogato il conguaglio di lire 147.534.510.840. Lo stanziamento 1982 di lire 590,416 mi-

liardi è stato impegnato nel medesimo esercizio ed erogato nei primi mesi del 1983.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, n. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Ha lo scopo di integrare il regolamento delle Comunità europee n. 1360/78.

Agli artt. 9, 2° comma, 10, 1° comma, della legge, viene autorizzata una spesa, rispettivamente, di lire 70 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984, e lire 6 miliardi, ripartita in ragione di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni dal 1979 al 1984.

Le somme da assegnare alle Regioni ammontano, cumulativamente, per gli esercizi 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 a lire 54 miliardi, tutte impegnate nel corso del 1982. Su tali assegnazioni complessive, nel corso del 1983, è stato erogato un acconto di lire 40,419 miliardi, a favore delle sole Regioni, che hanno provveduto agli adempimenti della normativa della legge 674/78.

LEGGE 1 AGOSTO 1981, n. 423.

Interventi per l'agricoltura.

La spesa complessiva posta a carico del cap. 7081 ammonta a lire 330 miliardi, per il 1981 (variazione appostata con decreto del Tesoro) e a lire 120 miliardi, per il 1982.

Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1981/82 sono recate dall'art. 1 (50 miliardi per il 1981), dall'articolo 3, commi 1-2-3 (complessivi 120 miliardi per il 1981), dall'art. 4 (70 miliardi, rispettivamente, per gli esercizi 1981/82) e dall'art. 5 (90 miliardi per il 1981 e 50 miliardi per il 1982).

Alla data del 31 dicembre 1982, sulle autorizzazioni della legge 423/81 sono stati assunti impegni e pagamenti complessivamente pari, rispettivamente, a lire 400 miliardi e a lire 140 miliardi. Nei primi mesi del 1983, si è provveduto ad impegnare il restante importo di lire 50 miliardi (ex art. 5 della legge) e ad erogare il restante importo complessivo di lire 310 miliardi (ex artt. 1-3-5).

LEGGE 23 MARZO 1981, n. 93.

Disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante norme per lo sviluppo della montagna.

La legge 93/81 viene rifinanziata, per il 1983, di lire 120 miliardi dall'art. 16 del D.L. 55/83 (recante provvedimenti per la finanza locale). Tale stanziamento 1983, inoltre, è integrato del 13% con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per il 1984. Per gli anni 1984 e 1985 è autorizzato - a termini dell'art. 16 bis - un contributo pari a quello spettante per il 1983, integrato del tasso programmato d'inflazione. Nel corso dei primi mesi del 1983, si è provveduto ad impegnare ed erogare - sull'autorizzazione 1983 di lire 120 miliardi - l'importo di lire 95 miliardi, da devolvere alle

Regioni, nonchè ad impegnare l'importo complessivo di lire 20,213 miliardi, da devolvere direttamente alle Comunità montane, per spese di gestione.

1.2. EDILIZIA SCOLASTICA

LEGGE 5 AGOSTO 1975, n. 412.

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

Si prevede, ai sensi dell'art. 2, che gli interventi in materia di edilizia scolastica siano attuati sulla base di due programmi triennali, riferiti, rispettivamente, agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.

La procedura per la programmazione prevede che la somma a disposizione per le singole Regioni e le disponibilità annuali siano indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con quello dei LL.PP., sentita la Commissione Interregionale.

L'autorizzazione di spesa complessiva, per la realizzazione dei due programmi in discorso, è di lire 1.850 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dei LL.PP., a cui si aggiungono 0,8 miliardi, ai sensi dell'art. 11 (rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica), a carico del Ministero della Pubblica Istruzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per gli interventi urgenti, distribuiti negli anni dal 1976 al 1981.

Per la copertura finanziaria del 1° programma triennale, è stato, a suo tempo, approvato, con decreto dei Ministri dei LL.PP. e della P.I., il piano contenente la ripartizione - tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - di un ammontare complessivo di lire 775,2 miliardi, distribuito nell'arco temporale 1975/78 (lire 19,011.411 miliardi per il 1975, lire 198,455.856 miliardi per il 1976, lire 242,492.493 miliardi per il 1977 e lire 315,240.240 miliardi per il 1978).

Successivamente, per la copertura finanziaria del 2° programma, è stato, altresì, approvato - con decreto sempre a cura dei Ministri dei LL.PP. e della P.I. - il piano di riparto per un ammontare complessivo di lire 1.026 miliardi, distribuito nel periodo 1978/82 (in lire 73,285.714 miliardi, per il 1978, lire 293,142.857 miliardi, per il 1979, lire 342 miliardi, per il 1980, lire 293,142.857 miliardi, per il 1981 e lire 24,428.572 miliardi, per il 1982).

A partire dal 1978, la competenza all'erogazione delle quote di devoluzione regionali, con l'esclusione di quelle relative alle Regioni a statuto speciale, è passata, ai sensi del D.P.R. 616/77, al Ministero del Bilancio e P.E., che ha provveduto a trasferire alle Regioni a statuto ordinario le disponibilità relative all'anticipo del 5% (previsto dallo art. 6) delle assegnazioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982.

Trattasi di importi, rispettivamente, pari a lire 321,738 miliardi, a lire 234,501 miliardi, a lire 273,585 mi

liardi, a lire 234,501 miliardi e a lire 19,542 miliardi.

In particolare, le disponibilità relative al 1978 sono articolate in due tranche delle quali, la prima rientra nel 1° programma triennale 1975/77, mentre la seconda tranche riguarda il 2° programma triennale 1978/80.

Le disponibilità finanziarie, relative agli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982, al netto dell'anticipo del 5% dei fondi stanziati per ciascuno dei medesimi esercizi, ammontano complessivamente a circa lire 1.013,677 miliardi.

Alla data del 31.12.82, risultano impegnate ed erogate complessivamente - in base alle dichiarazioni rese dagli assessori interessati, ai sensi dell'art. 113 della legge 88/79 - le somme, rispettivamente, di lire 618,87 miliardi e di lire 541,34 miliardi.

Infine, nel periodo 1.1.83 - 30.6.83, risultano essere stati impegnati ed erogati - sempre sulla base delle dichiarazioni regionali - gli importi, rispettivamente, di lire 153,59 miliardi e di lire 77,53 miliardi.

1.3. ALTRE LEGGI (varie)

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 miliardi, a favore della Regione MARCHE, ripartito nel periodo 1972-1996.

All'erogazione delle disponibilità, fino all'esercizio 1977 - per complessive lire 8,5 miliardi - già è stato provveduto a carico di altri capitoli di bilancio. Le disponibilità poste a carico del cap. 7081 ammontano complessivamente a lire 51,5 miliardi, a fronte delle quali, alla data del 31 dicembre 1982, lire 15 miliardi sono stati impegnati e lire 12 miliardi erogati; il restante importo di lire 3 miliardi (impegnato e non erogato) è stato accreditato alla Regione MARCHE, nei primi mesi del 1983. La disponibilità di lire 3 miliardi, per il 1983, non è stata ancora impegnata.

LEGGE 23 MARZO 1973, n. 36 e LEGGE FINANZIARIA n. 119/81.

La legge 36/73, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria, colpiti da calamità naturali, viene rifinanziata dall'art. 15 della legge 119/81, per una disponibilità di lire 50 miliardi, fatta confluire nel cap. 7081, per il 1981.

Tale somma è stata impegnata nel corso del 1981 ed erogata nei primi mesi del 1982.

D.P.R. 6 MARZO 1978, n. 218 e LEGGE FINANZIARIA 119/81

Per il finanziamento, nel 1981, degli interventi di completamento, da realizzare a cura della CASMEZ, previsti al 1° comma dell'art. 149 del T.U., approvato con D.P.R. 218/78, il cap. 7081 viene incrementato; con decreto del Ministro del Tesoro, di lire 226 miliardi.

Tale disponibilità è stata impegnata nel 1981 ed erogata nei primi mesi del 1982.

LEGGE 828/82, art. 21

Contributi alle Marche.

Tale legge, all'art. 21, 4° comma, mette a disposizione della Regione MARCHE la somma di lire 5 miliardi, per il 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990, e 15 miliardi per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione connessi agli eventi calamitosi, di cui alla legge 734/72. Lo stanziamento 1982 di lire 5 mld è stato impegnato ed erogato nel corso dei primi mesi dell'83.

Lo stanziamento 1983 di lire 10 mld ancora deve essere impegnato.

2. ART. 51 LEGGE 833/78

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo in questione - istituito dalla L.833/78 - relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato annualmente con la legge di bilancio.

La consistenza di tale fondo per il 1980, stabilita in lire 446 miliardi, è stata ripartita dal CIPE (previo accantonamento di lire 46 miliardi, da destinare ai presidi multi zionali ad utenza interregionale) che ha individuato tre distinti settori di destinazione:

- a) Costruzioni posti ospedalieri;
- b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico;

c) Altri investimenti.

Più precisamente, la distribuzione settoriale della disponibilità di lire 400 mld., stabilita dal CIPE, è la seguente:

- lire 74,827 mld, per il settore a);
- lire 88,853 mld, per il settore b);
- lire 236,320 mld, per il settore c).

Nei primi due settori a) e b), l'erogazione è stata subordinata dal CIPE al frazionamento delle relative assegnazioni, su base trimestrale. Le quote spettanti alle Regioni interessate - sui settori a) e b) - relativamente alle quattro trimestralità, per un importo complessivo di lire 163,680 mld, sono state regolarmente impegnate e pagate nel corso del 1980. Pertanto, l'importo complessivo delle disponibilità ancora da impegnare alla data del 31.12.80, sull'esercizio 1980, ammontava a lire 282,320 mld, suddiviso in lire 236,320 mld, per il citato settore c) e lire 46 mld, accantonati per i presidi multi-zonali.

Con delibera CIPE del 24.4. - 6.5. 1981 venivano stabilite le quote di devoluzione sui residui 1980 e sulla competenza 1981.

Per quanto attiene ai residui 1980, per la quota dei 236,320 mld, destinata ad "altri investimenti", venivano riconfermati i criteri di ripartizione stabiliti con la precedente delibera CIPE. Inoltre, con i medesimi criteri adottati per la quote dei 236,320 mld, venivano ripartiti altri 41 mld - sempre destinati ad "altri investimenti" e facenti parte dell'accantonamento di lire 46 mld.

La residua disponibilità dell'accantonamento - pari a lire 5 miliardi - veniva destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali. L'assegnazione di queste quote doveva avvenire previo esame dei programmi di investimento, che ciascuna regione

doveva presentare.

Dei residui di stanziamento 1980 di lire 282,320 mld, alla data del 31.12.82, lire 3,127.519 mld risultavano impegnati e non pagati (l'erogazione è stata effettuata nei primi mesi del 1983), lire 17,274.024 mld restavano ancora da impegnare.

Per quanto attiene alla competenza 1981, dello stanziamento complessivo di lire 510 mld, veniva scorporata la somma di lire 10 mld, da destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali. Inoltre, un'altra quota, pari a lire 76,240 mld, veniva destinata alla costruzione di posti letto ospedalieri. Pertanto, le disponibilità da destinare al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, da devolvere in quote trimestrali alla Regioni e PRAA., ammontavano a lire 423,760 mld. La competenza 1981 di lire 510 mld, alla data del 31 dicembre 1982, risulta completamente impegnata ed erogata.

Per quanto concerne la competenza 1982, sempre pari a lire 510 mld; l'importo di lire 423,760 mld viene destinato, in quote trimestrali, al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio; l'importo di lire 35,636 mld per i posti letto ospedalieri; l'importo di lire 5 mld agli Istituti zooprofilattici sperimentali (di cui erogabili nell'immediato, secondo le disposizioni CIPE, solo lire 3,750 mld) e l'importo di lire 3,660.570 mld per le finalità ex art. 1, 6° comma, della legge 12/82. Pertanto, resta ancora da ripartire, a cura del CIPE, l'importo di lire 41,943.430 mld. Sull'importo riparti-

to, ed immediatamente erogabile, al 30.6.83 risulta impegnata ed erogata la somma complessiva di lire 466,806.570 miliardi.

Per l'esercizio 1983, la legge di bilancio autorizza una competenza di lire 750 miliardi ed una cassa di lire 510 miliardi. Recentemente, in applicazione della legge 156/83, recante provvidenze in favore di Ancona, colpita da movimenti franosi, con decreto del Ministro del Tesoro viene istituito il cap. 7088 con un'autorizzazione, sia di competenza che di cassa, pari a lire 30 miliardi, che viene posta a carico delle sopracitate autorizzazioni del cap. 7082.

Al momento, sul cap. 7082 non sono stati ancora assunti impegni.

Nei giorni successivi al 1° semestre 1983, si provvederà ad impegnare risorse per complessive lire 300 miliardi - ripartite con delibere CIPE del 5 maggio e dell' 8 giugno 1983 - a titolo di prime due trimestralità 1983.

Su tale importo di lire 300 miliardi, potrà essere dato un acconto complessivo di lire 58,2 miliardi, a totale esaurimento della cassa autorizzata attualmente disponibile (lire 480 miliardi).

3. LEGGE MERLI BIS 650/79

Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo.

Riguardano parti di stanziamento, ex legge 650/79, recante integrazioni e modifiche delle leggi 171/73 e 319/76,

in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Si tratta di risorse, che formano oggetto di istituzione di due nuovi capitoli di spesa. Più precisamente, per il 1980, viene prevista - a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 500 miliardi, ex art.4, 3° comma - una somma di lire 75 miliardi, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi ai Comuni ed ai Consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento di servizi pubblici; tale somma costituisce la consistenza del cap. 7083.

Inoltre, per lo stesso esercizio 1980, viene prevista - a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 350 miliardi, ex art.5, 7° comma - una somma pure di lire 75 miliardi, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi alle imprese, che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi. Tale somma rappresenta la consistenza del cap. 7084.

Le citate disponibilità, per il 1980, relative ai capp. 7083 - 7084 - pari a complessive lire 150 miliardi - sono state impegnate nell'esercizio 1980 ed accreditate nell'81.

Per l'esercizio 1981, sui capp. 7083 - 7084 vengono stanziati, rispettivamente, le somme di lire 212,5 miliardi e di lire 137,5 miliardi (impegnate nell'81), sulle quali, nel medesimo esercizio, sono stati accreditati alle Regioni primi acconti pari a lire 25 miliardi. Nel corso dell'anno 1982, sulla rimanente somma di lire 187,5 miliardi - cap.

7083 - è stato erogato un altro acconto pari a lire 169,5 miliardi e sulla rimanente somma di lire 112,5 miliardi - cap. 7084.- è stato erogato un altro acconto di lire 107,5 miliardi. Nel corso dei primi mesi dell'anno 1983 sono stati erogati gli importi di lire 18 miliardi e di lire 5 miliardi, rispettivamente, a titolo di congruaggio sulle spettanze di devoluzione 1981, dei capp. 7083 - 7084.

Gli stanziamenti per l'esercizio 82, relativi ai capp. 7083 - 7084, pari ai medesimi importo dell'81, sono stati impegnati nel corso dell'anno 1982 ed erogati nei primi mesi dell'anno in corso 1983.

4. LEGGE 298/80 - 162/81 e 53/82.

Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili.

LEGGE 298/80

E' stata stanziata, per ciascuno degli esercizi 1980/81, la somma di lire 50 miliardi.

Con deliberazione CIPE, è stato ripartito l'intero importo di lire 100 miliardi, suddiviso in lire 50 miliardi, da destinare alla realizzazione di opere idrauliche nei bacini a carattere regionale e lire 50 miliardi da destinare all'esecuzione di opere di navigazione interna.

La disponibilità di lire 50 miliardi, per l'80, è stata impegnata ed erogata nel corso dell'81.

La disponibilità di lire 50 miliardi, per l'81, è stata impegnata nel medesimo anno ed erogata nel corso dei primi mesi dell'82.

L.162/81.

All'art.2, lett.b), reca uno stanziamento di lire 28 miliardi, per l'esercizio 1981, per opere idrauliche e vie navigabili.

Con decreto del Tesoro, tale importo è stato recato in aumento al cap. 7085.

L'importo di lire 28 miliardi è stato impegnato nell'81 ed erogato nei primi sei mesi dell'anno 1983.

L. 53/82

La disponibilità complessiva di lire 230 miliardi, autorizzata dalla legge, comprende le autorizzazioni di spesa di lire 150 miliardi e di lire 80 miliardi, recate dall'art. 1 - rispettivamente lett. b) e d) - della legge 53/82, di conversione del decreto legge 789/81, da finalizzare per opere idrauliche e idroviarie di competenza regionale. Più precisamente l'articolazione temporale degli impieghi previsti dalle legge è la seguente:

lire 10 miliardi per l'anno 1982	per opere idrauliche
e	e di navigazione interna
lire 140 miliardi per l'esercizio 1983	
lire 80 miliardi per l'anno 1983	per opere idrauliche connesse a finalità agricole di irrigazione

La disponibilità di lire 10 miliardi per il 1982 è stata

impegnata ed erogata nel corso dei primi sei mesi dell'anno 1983.

Sulle disponibilità 1983, complessivamente ammontante a lire 220 miliardi (autorizzate dalla legge), la legge finanziaria 130/83 ha operato uno slittamento di lire 20 miliardi all'esercizio 1984, con conseguente decurtazione della autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi, che viene così ridotta a lire 120 miliardi per il 1983.

Gli stanziamenti iscritti in bilancio 1983 di lire 120 miliardi (per opere idrauliche e navigazione interna) e di lire 80 miliardi (per opere idrauliche per usi irrigui) sono stati impegnati nei primi mesi dell'anno 1983.

5. LEGGE 14 MAGGIO 1981, n.219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Tale legge, all'art.3, destina al risanamento ed allo sviluppo delle zone terremotate, nel triennio 1981/83, la somma complessiva di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Tale importo è destinato fino ad un massimo di lire:

- 700 miliardi, ad interventi statali nelle opere pubbliche;
- 900 miliardi, ad interventi nei settori di produzione (contributi alle imprese);
- 700 miliardi, a favore delle Regioni BASILICATA, CAMPANIA e PUGLIA, sempre per interventi nei settori di produzione;
- 5.700 miliardi, per interventi regionali e degli enti locali nell'edilizia residenziale e nelle opere pubbliche.

Il relativo cap. 7500 è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della P.E. - con la dizione "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto.." - mediante decreto del Tesoro. In tale fondo non confluiscono i finanziamenti comunitari.

Con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio, vengono stornate dal predetto fondo le somme da destinare alle Amministrazioni statali, mediante iscrizioni in appositi capitoli dello stato di previsione di ciascuna amministrazione.

Con decreti del Ministro del Bilancio, di concerto con il Ministro del Tesoro, vengono impegnate somme:

- alle Regioni CAMPANIA, BASILICATA e PUGLIA (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in appositi conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria Centrale).
- ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province delle predette Regioni (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in apposite contabilità speciali infruttifere, aperte presso le sezioni di Tesoreria Provinciali).

Per l'anno 1981, la somma destina al fondo viene determinata in lire 2.000 miliardi.

Infine, all'art.14, ultimo comma, della legge 219/81 - modificato dall'art.2 del D.L. 333/81 - viene attribuita la possibilità al Commissario, che già gestisce fuori bilancio un apposito fondo istituito presso il Tesoro, di indicare al

CIPE ulteriori dotazioni, a valere sulle disponibilità della presente legge.

Dopo gli storni alle altre Amministrazioni centrali, la consistenza del fondo '81 è di lire 1.838,541 miliardi.

Dell'importo impegnato nell'esercizio 1981, pari a lire 1.837,922 miliardi, al 30.6.83 risulta erogata la somma di lire 1.837,387 miliardi; il restante importo di lire 535 milioni non è stato erogato perchè spettante ad alcuni Comuni, i quali - da successive verifiche - sono risultati non compresi nei D.P.C.M. che stabiliscono gli Enti compresi nelle zone terremotate. L.618,990.000 costituiscono residui di stanziamento, che dovevano essere stornati ad altri capitoli del Ministero del Bilancio, per poi destinarli ai servizi di segreteria del CIPE, ai sensi dell'art.63 della legge 219/81.

Gli impegni assunti sullo stanziamento 1981 riguardano i seguenti programmi e soggetti destinatari:

- programma "case sparse" - per la ricostruzione e riparazione abitazioni rurali - per l'importo di lire 184,146 miliardi, le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli comuni della Campania e della Basilicata;
- primo programma regione Campania, per l'importo di lire 344 miliardi, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- secondo programma regione Campania, per l'importo di lire 241 miliardi, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione stessa e i soli Comuni;

- programma regione Basilicata, per l'importo di lire 132,776.010 miliardi, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- programma regione Puglia, per l'importo di lire 20 miliardi, le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli Comuni;
- il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per gli importi, rispettivamente, di lire 200 miliardi, di lire 500 miliardi, di lire 113 miliardi e di lire 103 miliardi.

Come per l'esercizio 1981 anche per il 1982 è stato stanziato, secondo il dettato della legge, l'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente ridotto a lire 1.354,925 miliardi, a seguito degli storni effettuati a favore delle altre amministrazioni centrali interessate (Ministro per la protezione civile, Ministro per il Mezzogiorno, Ministero dei Beni Culturali, del Turismo e Spettacolo, Difesa, del Tesoro, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dei Trasporti).

I risultati della gestione relativa allo stanziamento 1982, è la seguente:

- A) SOMME STORNATE ALLE AMMINISTRAZIONI DI SETTORE: lire 645,075 miliardi.
- B) IMPEGNI: ammontano a lire 1.343 miliardi a favore delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, a valere sulla competenza 1982 (212,760 miliardi per il

programma Basilicata, 819,845 miliardi per il programma Campania e 10,395 miliardi per il programma Puglia). Sulle somme impegnate al 31.12.82 è stato accreditato soltanto l'importo di lire 150 miliardi a favore del Comune di Napoli, per interventi nell'edilizia abitativa privata. Il rimanente importo di lire 1.193 miliardi è stato erogato nei primi 6 mesi dell'esercizio in corso.

- C) I residui di stanziamento 1982 ammontano a lire 11,925 miliardi, così articolati: lire 7 miliardi, destinati all'edilizia scolastica comunale nella Regione Campania, che debbono ancora essere ripartite dal CIPE; lire 4 miliardi attribuite al Ministro del Bilancio, che non ha ancora autorizzato la concessione "di contributi entro il limite complessivo di lire 20 miliardi ai consorzi promossi dalle Regioni..." per le facilitazioni in tema di credito bancario, ex art. 26 legge 219/81; lire 925 milioni finalizzati ai servizi di segreteria del CIPE ex art. 63 della legge 219/81, che debbono essere ancora stornati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della P.E.

Della competenza 1983, sempre pari a lire 2.000 miliardi, al momento risulta stornato a favore delle altre Amministrazioni l'importo complessivo di lire 671,712 miliardi.

Della disponibilità di competenza del Ministero del Bilancio, pari a complessive lire 1.297,439 miliardi (già impegnata), lire 219,578 miliardi sono destinati al programma Basilicata, lire 1.068,036 miliardi al programma Campania e li-

re 9,825 miliardi al programma Puglia.

6. LEGGE 7 AGOSTO 1982, n.526 (ART. 56)
Fondo Investimenti occupazione 1982.

Trattasi del Fondo Investimenti e occupazione 1982. Gli interventi di competenza regionale ammontano a lire 543,7 miliardi.

Nei primi mesi dell'anno in corso, si è provveduto ad impegnare i residui 1982, pari a lire 543,7 miliardi, e ad erogare, a favore della Cassa Depositi e Prestiti, la corrispondente cassa autorizzata, pari a lire 250 miliardi, sulla quale si potranno effettuare i pagamenti, secondo le modalità de liberate dal CIPE.

Gli interventi di competenza delle Amministrazioni Centrali assommano a lire 326,3 miliardi.

Con decreto del Ministro del Tesoro, si è provveduto a stornare ad altri capitoli le autorizzazioni di competenza e di cassa, rispettivamente, di lire 326,3 miliardi e di lire 150 miliardi.

7. LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130 (ART.21)
Fondo Investimenti e occupazione 1983

Trattasi del Fondo Investimenti e occupazione 1983 - investimenti di competenza regionale e statale.

Per il 1983, viene autorizzata una competenza di lire 1.300 miliardi ed una cassa di lire 600 miliardi.

Si è ancora in attesa della deliberazione da parte del CIPE, che dovrà ripartire le risorse tra gli investimenti di

competenza regionale e quelli di competenza statale.

8. LEGGE 2 MAGGIO 1983, n.156 (ART.2)

Contributi per le Marche

Autorizza contributi a favore delle Marche, per movimenti franosi verificatisi ad Ancona.

Con decreto del Tesoro viene autorizzata per il 1983 una competenza ed una cassa entrambe pari a lire 30 miliardi, poste a carico del capitolo 7032. Si è provveduto all'impegno dei 30 miliardi di competenza.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 1° giugno 1977, n. 285

Legge 5 agosto 1978 n. 469

Legge 24 aprile 1980 n. 146

Legge 30 marzo 1981 n. 119

Legge 7 agosto 1982 n. 526

1) - LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285Provvedimenti sull'occupazione giovanile

Anche nel corrente anno il Ministero di Grazia e Giustizia, in attuazione dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, N. 285 e successive modificazioni, ha dato corso ai tre progetti di rilevanza sociale concernenti, rispettivamente, le controversie individuali di lavoro, gli Istituti di Prevenzione e Pena ed i servizi sociali.

A) Controversie individuali di lavoro

Negli uffici giudiziari situati nelle zone di influenza della Cassa del Mezzogiorno ha continuato a trovare attuazione il progetto generale già approvato dal CIPE, con l'assunzione di 700 giovani che, a suo tempo, hanno frequentato anche i previsti corsi di formazione. Dopo l'espletamento dell'esame di idoneità per l'ammissione dei predetti giovani nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è stata predisposta la graduatoria e firmato il relativo decreto di approvazione.

All'esame hanno partecipato 633 giovani, di cui 522 sono stati dichiarati idonei, mentre 111 sono stati respinti. In una prima fase si ritiene che saranno immessi nel ruolo circa 400 idonei. Gli altri idonei, unitamente al personale di ruolo dell'Amministrazione risultato idoneo nello stesso concorso, faranno parte della graduatoria prevista dalla legge 29 febbraio 1980 N. 33.

Il personale interessato, intanto, per effetto della legge 6 febbraio 1981, N. 21 continua a prestare servizio fino alla conclusione del predetto concorso.

Il pagamento della retribuzione agli aventi diritto viene effettuato a mezzo dei funzionari delegati ed a tutto il 30 giugno 1983 sono stati stanziati, sul capitolo 1514, Lit. 6.159.000.000.

B) Istituti di Prevenzione e Pena e servizi sociali

Anche negli istituti e servizi penitenziari il progetto predisposto ai sensi dell'art. 26 della indicata legge N. 285 del 1977 ha trovato attuazione nelle regioni del Mezzogiorno.

Per il pagamento della retribuzione agli aventi diritto,

pure eseguito a mezzo di funzionari delegati, a tutto il 30 giugno 1983, sono stati stanziati, sul capitolo 2011, per il corrente anno finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, Lit. 4.500.000.000, quasi interamente accreditate ed utilizzate per i pagamenti alla stessa data.

Il personale attualmente rimasto in servizio è costituito da circa 450 unità ed appartiene a varie categorie di personale (ragionieri, assistenti sociali, coadiutori, vigiliatrici penitenziarie, operai comuni).

La situazione degli organici consente, entro la fine del corrente anno, la sistemazione dei ragionieri e degli assistenti sociali, la cui nomina in prova nei rispettivi ruoli organici è in corso di registrazione.

Per quanto concerne operai e coadiutori solo poche unità potranno entrare a far parte degli organici.

Si prevede, al momento, un'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000 circa a tutto il 31 dicembre 1983.

2) - LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469 SULLE CASE MANDAMENTALI

E' tuttora in corso di elaborazione lo schema di disegno di legge relativo a "Modifiche alle legge 5 agosto 1978, N. 469 sull'ordinamento delle Case Mandamentali", col quale si dispone un aumento degli organici del personale di custodia da 2.144 unità, previste dall'art. 1 della precitata legge N. 469/78, a 3.000 unità, con la corresponsione, a favore di detto personale, della indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 2 della legge 3.3.1983, N. 65. Il maggior onere finanziario previsto viene valutato in lire 22.500.000.000.

I pagamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1983 sul capitolo 2201 "Rimborso spese di funzionamento e di personale delle Case Mandamentali", relativi alle spese per il personale di custodia sono i seguenti:

- Lit. 283.940.765	Totale pagamenti effettuati in conto residui anno 1981
- Lit. 4.096.633.045	Totale pagamenti effettuati in conto residui anno 1982
- Lit. 2.614.388.760	Totale pagamenti effettuati in conto competenze anno 1983

Si sottolinea, al riguardo, che le somme stanziare non vengono utilizzate tutte nello stesso anno in quanto i rimborsi ai Comuni vengono effettuati dopo che questi, allo scadere dell'anno finanziario, inviano i relativi rendiconti, così come previsto dal 2° comma dell'art. 4 della suddetta legge 5.8.1978, N. 469.

Relativamente al settore edilizio, le norme che prevedevano a favore dei Comuni un rimborso straordinario per i mutui contratti per la ristrutturazione edilizia degli Istituti sono state superate a seguito delle nuove disposizioni emanate con le leggi 146/80 (art. 28) e 119/81 (art. 19), come più avanti riferito sul tema dell'edilizia penitenziaria.

Per quanto riguarda il rimborso forfettario erogato ai Comuni per spese di funzionamento delle Case Mandamentali (art. 4 della legge in parola), si ribadisce che la competente Direzione Generale gestisce un importo minimo (lire 141.500.000) dello stanziamento assicurato sul cap. n. 2201 del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e che parte di detta somma, pari a Lit. 130.079.000, impegnata (con D.M. N. 560826 del 26.2.1979) dal 1979 al 1990, si riferisce all'ammontare complessivo dei rimborsi, di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 469/78, fissati con D.I. del 4.12.1978.

In concreto, tenuto conto che detti rimborsi vanno assicurati di fatto solo agli Istituti in atto funzionanti, per il 1982 sono state erogate Lit. 40.891.000, mentre i rimborsi effettuati al 30.6.1983 ammontano a Lit. 24.036.500.

- 3) - LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 (ART. 28)
- LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 (ART. 19)

Le due norme di legge citate prevedono l'erogazione di mutui a favore dei Comuni per l'edilizia giudiziaria e per le Case Mandamentali.

La situazione nei due settori è la seguente:

A) Edilizia giudiziaria

Come è noto, la legge 15.2.1957 N. 26 prevedeva che con decreto interministeriale i Comuni, per l'esecuzione di opere di edilizia giudiziaria, potevano essere autorizzati a contrarre mutui con enti finanziatori ed ottenere contributi straordinari annui per l'ammortamento dei mutui medesimi.

Attualmente, essendo ormai esauriti i fondi stanziati ai sensi della legge N. 26 del 1957 e successive modificazioni, il relativo capitolo 7051 è utilizzato esclusivamente in termini di cassa per il pagamento agli enti finanziatori delle rate di contributo per l'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni.

Peraltro, le reiterate istanze del Ministero di Grazia e Giustizia tendenti ad ottenere strumenti legislativi più efficaci e più rapidi, hanno trovato sostanziale accoglimento nell'art. 28 della legge 24.4.80 N. 146 e nell'art. 19 della legge 30.3.81 N. 119.

Con la nuova disciplina i fondi per il finanziamento delle opere di edilizia giudiziaria sono costituiti da accantonamenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, spettando al Ministero solo l'espressione del parere favorevole sui progetti e secutivi presentati dai Comuni, presupposto indispensabile per l'assunzione dei mutui presso la Cassa predetta da parte dei Comuni medesimi.

Tuttavia, mentre l'art. 28 della legge N. 146 del 1980 prevedeva che l'onere dell'ammortamento dei prestiti fosse assunto a carico del bilancio dello Stato solo nel caso che le Amministrazioni Comunali non risultassero in grado di assumere mutui, l'art. 19 della legge N. 119 del 1981 ha disposto che in ogni caso tale onere sia assunto a totale carico del bilancio statale, prevedendo, altresì, un accantonamento per gli stessi mutui di 700 miliardi di lire presso la Cassa Depositi e Prestiti. L'ulteriore utilizzo per l'anno 1982 dello stesso accantonamento è stato poi confermato dall'art. 15 della legge 7.8.1982, N. 526.

Il decreto legge 28.2.1983, N. 55, convertito nella legge 26.4.1983, N. 131, avente per oggetto "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", ha previsto, all'art. 9, l'ulteriore conferma delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge N. 119 del 1981 fino al completo utilizzo dei ripetuti 700 miliardi e l'accantonamento di altri 700 miliardi presso la Cassa Depositi e Prestiti per le stesse finalità.

Le disposizioni di cui all'art. 19 sopra citato hanno costituito un forte incentivo alle iniziative degli enti locali: infatti, a norma dell'art. 28 della legge N. 146 del 1980, che prevedeva un accantonamento di Lit. 500 miliardi, sono stati approvati dall'Amministrazione N. 132 progetti di edilizia

giudiziaria per un importo di Lit. 173.384.804.000 e sono stati concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni N. 40 mutui per complessive Lit. 29.816.437.000; a norma dell'art. 19 della legge N. 119 del 1981, che, come già detto, prevedeva un accantonamento di Lit. 700 miliardi, solo recentemente integrato con gli altri 700 miliardi di cui al citato Decreto Legge 28.2.1983, N. 55, risultano approvati, sino al 30 giugno 1983, N. 342 progetti per un ammontare complessivo di lire 539.850.593.833 e risultano concessi dalla Cassa predetta alle Amministrazioni Comunali n. 311 mutui per complessive Lit. 536.590.369.561.

Si precisa che vari progetti approvati ai sensi della legge 24.4.1980, N. 146, sono stati finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta dei Comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge 30.3.1981, N. 119, dati i maggiori benefici previsti da tale norma.

Al 30 giugno 1983 risulta inoltre che:

- sono in istruttoria avanzata n. 80 pratiche per complessive Lit. 113.999.016.394;
- sono in istruttoria iniziale n. 68 pratiche per complessive Lit. 158.078.079.005;
- sono pervenute da parte di n. 52 Comuni comunicazioni di intenzioni di effettuare interventi di edilizia giudiziaria per una spesa prevista in Lit. 114.633.938.856.

B) Settore edilizio delle Case Mandamentali

In ordine ai criteri seguiti per il settore edilizio delle Case Mandamentali, si ribadisce che, ai sensi della normativa sopracitata, è di pertinenza del Ministero di Grazia e Giustizia unicamente l'accertamento della rispondenza ai dettami della tecnica penitenziaria degli elaborati peritali, relativi alla ristrutturazione e la costruzione ex novo degli edifici da destinare a Case Mandamentali.

Alla predisposizione di detti progetti provvede (sulla scorta di precise istruzioni tecniche preventivamente fornite dall'Amministrazione) il Comune interessato, cui spetta altresì l'onere del finanziamento, con l'ausilio della Cassa Depositi e Prestiti, degli interventi necessari.

Per quanto attiene all'accertamento tecnico degli indicati elaborati progettuali, si comunica che, nel corso dell'anno 1982 e nell'attuale sono stati favorevolmente esaminati n.

116 progetti, mentre per 40 di essi è stata richiesta adeguata rielaborazione. Si è provveduto, altresì, da parte della apposita Commissione alla scelta di n. 43 aree da destinare alla costruzione di nuove Case Mandamentali.

Relativamente al 1° semestre 1983, i progetti esaminati favorevolmente risultano essere n. 44, mentre 12 sono i progetti da rielaborare.

Per quanto attiene agli impegni economici assunti dai Comuni ed a quelli programmati per le Case Mandamentali la situazione al 30.6.1983 è la seguente:

a) Comuni che hanno in concreto ottenuto il finanziamento	L. 42.201.697.670
b) Comuni che hanno presentato domanda di mutuo	L. 67.159.112.044
c) Comuni che sono in grado di contrarre mutuo avendo ultimato l'iter amministrativo	L. 73.711.325.733
d) Comuni che si prevede possano ultimare l'iter amministrativo entro l'anno	<u>L. 212.607.781.549</u>
Totale	<u>L. 374.870.438.000</u> =====

In ordine al settore delle Case Mandamentali, è necessario, comunque, ribadire quanto più volte lamentato in ordine alla limitata collaborazione fornita dagli Enti locali per la predisposizione delle perizie ed, in genere, per un sollecito approntamento delle prescritte procedure. (ritardi nella scelta delle aree, nell'affidamento ai liberi professionisti dei progetti, nella trasmissione al Ministero degli elaborati per il prescritto parere) a cui va aggiunta la complessità degli adempimenti necessari presso la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione dei mutui.

Al fine di procedere nell'ulteriore realizzazione del piano di risanamento dell'edilizia giudiziaria e delle Case Mandamentali, nel "Documento" relativo alla legge finanziaria 1984 è stato richiesto, per quell'esercizio, un accantonamento di altri 800 miliardi da ripartire con mutui mediante le stesse procedure previste nella legge N. 119 del 1981.

4) - LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 (LEGGE FINANZIARIA 1980)**Art. 27, I comma: Acquisizione di beni, attrezzature e servizi**

Il programma di intervento previsto da detta legge è stato attuato nel modo seguente:

a) Immobili

Con il trasferimento della somma di 10 miliardi di lire dal cap. 7011 del Ministero di Grazia e Giustizia al cap. 7901 del Ministero delle Finanze si è disposto l'acquisto di un immobile sito in Via dei Bresciani in Roma da adibire a nuova sede degli Uffici Giudiziari Minorili. Al riguardo si precisa che il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio - ha concluso l'iter procedurale di rito per una sollecita definizione della questione: l'Avvocatura dello Stato, infatti, si è espressa favorevolmente sullo schema di compravendita sottoscritto dalla proprietà, per cui, previo parere del Consiglio di Stato, si passerà al più presto alla formalizzazione del contratto definitivo.

b) Attrezzature, servizi e beni mobili

Con riferimento al problema della sicurezza dei magistrati e del personale addetto alla conduzione degli autoveicoli è stata effettuata la fornitura dei giubbotti antiproiettili, che ha comportato una spesa complessiva di 633 milioni, nonchè di borse antiproiettili ai magistrati con una spesa globale di Lit. 429 milioni.

Inoltre nell'arco di tempo considerato è stata portata a compimento, sul capitolo istituito con la finanziaria in questione, la procedura per l'acquisto di n. 1040 autovetture ed un motoscafo (Lit. 41.008.065.503 acquisto n. 960 vetture blindate e 1 motoscafo - anno 1980 - Lit. 5.161.000.080 acquisto di n. 80 autovetture blindate - 1981 -) per un totale complessivo pari a Lit. 46.169.065.583.

Sempre nell'ambito della sicurezza si è provveduto alla stipula di n. 75 contratti per la installazione di impianti di sicurezza in 70 edifici giudiziari sedi di corte di appello e di procure della Repubblica per un importo complessivo di circa 35 miliardi. Anche nel campo delle attrezzature si è cercato di favorire nel modo migliore il lavoro dei giudici e degli ausiliari, potenziando ulteriormente gli uffici di macchine da scrivere, di calcolatrici, di fotoriproduttori,

di archivi manuali, mobili e rotanti, di apparecchiature per la microfilmatura ed altro per un importo complessivo di spesa pari a Lit. 873 milioni.

Anche nel campo dell'automazione sono state avviate opportune iniziative. Si è, pertanto, provveduto ad iniziare lo studio e la sperimentazione di procedure di automazione dei servizi connessi alla materia civile presso alcune sedi giudiziarie (Milano e Monza, Genova e Savona, Bologna e Ravenna, Bergamo e Mantova) con una spesa complessiva di Lit. 4.300 milioni.

Nel contempo, si è avviato analogo studio per il processo penale, per il quale, peraltro, in qualche sede, come Milano, si è provveduto fornendo piccoli computers che permettono all'inquirente di valorizzare dati non facilmente rilevabili con i mezzi normali, per un importo di Lit. 430.000.000.

Sono state, inoltre, fornite, sia pure con criteri di gradualità, ad uffici territorialmente dislocati in maniera diffusa, nell'ambito nazionale, apparecchiature modernissime, quali i telecopiers e phonoprinters (che consentono la trasmissione rapidissima di documenti scritti e di comunicazioni orali tra gli uffici particolarmente impegnati nella lotta contro il terrorismo e la criminalità comune) per un importo di Lit. 1.365 milioni.

Sempre per esigenze inerenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale si è notevolmente estesa nel settore penale la fornitura di apparecchi per le intercettazioni telefoniche con particolare riguardo a quegli uffici che di più ne sentivano la necessità a causa dell'attività criminosa organizzata.

L'ammontare complessivo di tale fornitura si attesta sui 1.120 milioni.

Per garantire ulteriormente la segretezza dei collegamenti fra uffici diversi si è provveduto a fornire apparecchi criptofonici (spesa 1.120 milioni), che, assicurando un alto livello di protezione alle comunicazioni telefoniche, rendono superfluo lo spostamento fisico di magistrati da una sede all'altra con evidenti riflessi positivi sia sotto il profilo della migliore utilizzazione del personale che sotto quello della economicità del servizio.

Si è infine provveduto a fornire tutti gli uffici di supporto di studio e ricerca dotando gli stessi di notevole

materiale bibliografico (Lit. 10.350 milioni).

5) - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 (ART. 18)

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526 (ART. 21)

a) Attrezzature, servizi, beni mobili

Il programma di intervento relativo alla legge 119/81 (art. 18) e alla legge 526/82 è stato attuato nel modo seguente:

Si è provveduto a potenziare le procedure di automazione dei servizi relativi alla materia civile con una spesa complessiva di circa Lit. 5 miliardi.

Gli uffici sono stati dotati di macchine da scrivere semplici e con memoria, di calcolatrici, di fotoriproduttori, di apparecchiature offset, di archivi manuali e rotanti, nonché di apparecchiature per la microfilmatura. Tali interventi hanno comportato una spesa di Lit. 2 miliardi circa.

Si è provveduto, poi, a dotare gli uffici giudiziari di studi per magistrati e funzionari, di biblioteche, idonee aule di udienza, impianti di amplificazione, armadi, schedari ed arredi vari per altri 2 miliardi circa.

Si è portato avanti il programma di microfilmatura iniziato in anni precedenti (80) ed in parte attuato sul capitolo ordinario ed in parte attingendo al capitolo straordinario (cap. 7011).

Così alla microfilmatura "delle sentenze civili e penali della Corte Suprema di Cassazione con inizio da quelle emesse dal 20.11.80 fino al 31.12.81", alla microfilmatura "delle sentenze civili e penali della Corte Suprema di Cassazione fino al primo trimestre 1982", alla microfilmatura "del l'intero testo legislativo e dei contratti collettivi di lavoro" (importo globale Lit. 88.578.960); alla "microfilmatura e classificazione dei documenti contenuti nei fascicoli delle Ditte iscritte alla Cancelleria del Tribunale di Roma" (importo Lit. 380.665.040); alla "microfilmatura delle sentenze civili e penali della Corte Suprema di Cassazione emesse dal 1° aprile 82 fino al 31.3.83" (importo Lit. 89.488.795) si sono aggiunti contratti di microfilmatura relativi ai "documenti contenuti nei fascicoli depositati e registrati presso l'Ufficio Ignoti del Tribunale di Roma" (importo 181.071.000) e all'aggiornamento degli atti della Cancelleria Commerciale

del tribunale di Roma" (importo Lit. 351.684.275).

Nell'ambito del programma di meccanizzazione del servizio di acquisizione dei dati anagrafici e giuridici dei Casellari Giudiziari è stato stipulato un contratto relativo all'acquisizione dei dati anagrafici di 14 Casellari per un importo complessivo pari a Lit. 3.617.697.600.

Si sono, infine, stipulati contratti intesi a rendere più funzionali attrezzandone gli ambienti, i nuovi immobili di via Damiano Chiesa (sede del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione) e di via Silvestri (sede della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena) per un importo complessivo di circa 2 miliardi (relativi all'impiantistica - CED - e alla centrale telefonica).

Nell'ambito della sicurezza si è provveduto alla stipula di 46 contratti per la installazione di impianti di sicurezza in 40 edifici giudiziari sedi di corte di appello, di tribunali e di procure della Repubblica per un importo complessivo di circa 40 miliardi. E' attualmente in corso l'iter per la stipula di ulteriori 40 contratti per la installazione di apparecchiature di sicurezza in circa 30 palazzi di giustizia. A ciò potrà provvedersi solo dopo aver acquisito il relativo parere tecnico economico da parte della Commissione istituita con D. Interministeriale 15.4.82 e, ove necessario, il parere del Consiglio di Stato.

Inoltre, nell'arco di tempo considerato, sono state impegnate sul capitolo straordinario, 1.130.784.545 di lire per assicurare da incendio e furto il parco automezzi in dotazione e per il pagamento del relativo pedaggio autostradale.

Si è provveduto, infine, al potenziamento dei supporti di studio e ricerca, già avviato nell'anno precedente, con un intervento massiccio di materiale bibliografico che ha colmato una lacuna particolarmente grave nella maggior parte degli uffici giudiziari. Nel periodo considerato e per razionalizzare l'intervento, si è ritenuto di dover fissare le linee fondamentali di una biblioteca di base, suscettibile di un periodico aggiornamento, predisposte da una apposita Commissione Ministeriale. Nel contempo sono state accreditate a tutti gli uffici somme variabili in rapporto all'importanza degli stessi, desunta dal carico di lavoro e dal numero dei magistrati.

b) Immobili ed aule prefabbricate

Il programma di intervento relativo all'edilizia giudiziaria è stato attuato nel modo seguente:

Dalla consistenza dei capitoli 7011 residui 1980 e 7001 residui 1981 e 1982, istituiti rispettivamente con l'art. 27 della legge finanziaria 146/80 e dell'art. 18 della legge finanziaria 119/81, ulteriormente finanziati dall'art. 21 della legge 526/82, sono stati tratti i fondi per la costruzione di aule giudiziarie da utilizzare per processi particolarmente importanti sia per la durata prevista che per il rilevante numero degli imputati.

Per la realizzazione di tali opere, con decreti interministeriali emessi di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stati di volta in volta delegati i competenti Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche.

Con il capitolo 7001 residui 1981 e 1982 si è provveduto alle aule giudiziarie di:

- Bergamo - D.I. 17.11.81. Sulla somma di L. 690.000.000= in precedenza impegnata per il 2° stralcio dei lavori (completamento impianto citofonico, rifiniture ed adeguamento aliquota I.V.A.) restano ancora da pagare L. 61.423.640=.
- Firenze - D.I. 15.10.981. Sulla somma di L. 1 miliardo in precedenza impegnato, ad integrazione di quanto impegnato sui residui '80 del capitolo 7011, attesa l'insufficienza degli stessi rispetto alla spesa prevista per la realizzazione dell'opera, restano ancora da pagare L. 54.292.300=.
- Per consentire una maggiore funzionalità e un più elevato grado di sicurezza del complesso già realizzato il Provveditore ha redatto una perizia suppletiva per complessive Lire 120.000.000=.
- Con D.I. 14.7.1982 venne delegato quel Provveditore per l'esecuzione dei lavori richiesti.
- In totale restano da pagare L. 174.292.300=.
- Napoli - D.I. 26.3.1983. Con la somma di L. 500.000.000= si è provveduto ad adattare ad aule di udienza due ampi capannoni in muratura di proprietà demaniale.

Nessun pagamento è stato effettuato.

Padova

- D.I. 7.10.1981. Il C.T.A. del Provveditorato OO.PP. per il Veneto ha approvato un progetto generale, redatto dall'Ufficio del Genio Civile - Nucleo Operativo - di Padova, per la realizzazione di un'aula di mq. 3350 coperti per il costo complessivo di Lit. 7.750.000.000.

E' stato reso esecutivo il primo stralcio dei lavori per l'importo di Lit. 3 miliardi, lo stesso ammontare indicato nel D.I. di delega. Sono state finora pagate Lit. 4.550.000.000.

Con D.I. 30.12.1982 è stato delegato quel Provveditore per la realizzazione delle opere di completezza funzionale: rifiniture interne, sistemazione dell'area e della rete viaria interna, nonché della recinzione perimetrale di difesa per il costo complessivo di Lit. 2.750.000.000.

Roma S.Basilio

- Durante il corso dei lavori di costruzione dell'aula di udienza - D.I. 15.10.1981 - è emersa la necessità, segnalata dai Capi degli uffici giudiziari di Roma, di ampliare il costruendo edificio al fine di poter celebrare processi con 200-250 imputati detenuti, nonché di ricavare i relativi locali necessari mediante la costruzione di due altri corpi di fabbrica della superficie complessiva di mq. 191 e la realizzazione delle ulteriori opere connesse.

Con D.I. 30.12.1982 è stato delegato il Provveditore OO.PP. per il Lazio ad assumere impegni fino alla concorrenza di Lit. 7 miliardi.

L'impegno è stato assunto sui residui 1982.

Torino

- D.I. 16.2.1982. La utilizzazione dei due prefabbricati (costruiti con i fondi del cap. 7011 residui 1980 D.I. 6.5.81) ha evidenziato la necessità di alcuni lavori per la correzione acustica delle aule e il

potenziamento delle misure di sicurezza.

Tali lavori ammontano complessivamente a Lit. 600.000.000 interamente accreditate al Provveditore OO.PP. per il Piemonte.

In data 9.10.1982 è stato acquistato dal Demanio dello Stato l'immobile di Via Silvestri, nuova sede della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.

Per il finanziamento dell'acquisto si è provveduto con il terzo provvedimento di assestamento del bilancio 1981 mediante trasferimento dello stanziamento dal cap. 7001 di questo Ministero al cap. 7901 del bilancio del Ministero delle Finanze.

Il trasferimento degli uffici di quella Direzione Generale nella nuova sede è già avvenuto.

c) Previsione degli investimenti entro il 31 dicembre 1983.

Sulla base degli elementi in possesso, gli investimenti da effettuare nel semestre successivo al 30 giugno 1983 riguardano i seguenti interventi: pubblicazioni giuridiche (ampliamento biblioteca agli uffici di sorveglianza ed ai tribunali per i minorenni) Lit. 500 milioni, microfilmatura (tribunale Firenze, completamento tribunale Roma) Lit. 1.800.000.000 circa, impianti fissi di amplificazione e registrazione delle aule di udienza di grossi centri; Lit. 500.000.000 circa, telecopiers e phonoprinters; lire 600 milioni circa, intercettazioni telefoniche e registratori di voce; Lit. 2 miliardi circa, mobili e attrezzature; Lit. 5 miliardi circa, misure di sicurezza per gli edifici giudiziari.

A tali programmi già in corso i cui contratti verranno stipulati entro il 30.12.83, vanno aggiunti: l'acquisizione dati del Casellario Centrale per un importo di Lit. 16.504.952.640; l'arredamento delle aule di udienza San Basilio (Lit. 650.180.000); l'acquisto di fotoriproduttori (Lit. 3 miliardi), l'archivio per via dei Silvestri (Lit. 1 miliardo), lo acquisto di n. 50 terminali per il CED (Lit. 500 milioni), l'installazione di un gruppo elettrogeno per via Silvestri (Lit. 858 milioni); l'automazione dell'Ufficio IV (Lit. 400 milioni), la meccanizzazione di Torino ed altre sedi per un importo di circa 1 miliardo, l'installazione di una centralina telefonica per il tribunale civile di Roma (Lit. 300 milioni); l'allestimento dell'immobile di via Damiano Chie-

sa (Lit. 1.800 milioni).

Si presume, infine, che saranno realizzati nel secondo semestre 1983, un programma minimo relativo agli impianti ri ce tra s m i t t e n d e n t i per il parco auto in servizio (Lit. 5 miliardi) nonchè un piano relativo alle spese di gestione di circa 10 radiotelefoni installati (Lit. 150 milioni).

E', infine, in fase di avvio con la SIP, come intervento straordinario, un programma relativo alla realizzazione di una rete telefonica riservata per tutti gli uffici giudiziari onde permettere la celerità e la riservatezza delle comunicazioni ed il cui costo si aggira intorno ai 20 miliardi.

Sulla base degli elementi in possesso, gli interventi in materia di edilizia giudiziaria, da effettuare nel secondo semestre del 1983, sono i seguenti:

Per ovviare alle carenze di aule ed uffici per il tribunale di Roma che, come è noto è ubicato in piazzale Clodio (tribunale Penale) e parte nella Caserma Nazario Sauro (tribunale civile) l'Amministrazione, su segnalazione del Presidente del tribunale, è venuta nella determinazione di realizzare due edifici prefabbricati.

Quanto a quello che dovrà sorgere in zona retrostante al complesso giudiziario di piazzale Clodio (tra via Varisco e la via Borgo S. Lazzaro), comportante una spesa di 15 miliardi di lire, è già stato predisposto il decreto interministeriale di delega per il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio.

Per il prefabbricato invece da realizzarsi nell'ambito del cortile della Caserma "Nazario Sauro", per una spesa prevista in lire 13 miliardi, è in fase di redazione il progetto di massima da trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici al fine di avviare la procedura ex art. 81 D.P.R. 616/77.

Per la costruzione dell'aula prefabbricata per il Tribunale di Venezia, si è in attesa della formale cessione dell'area comunale, già individuata in Mestre, al Demanio dello Stato.

Sarà quindi predisposto il relativo decreto interministeriale di delega al Provveditore per il Veneto per la realizzazione dell'opera, il cui costo ammonta a L. 9 miliardi.

La recente istituzione della Corte di Assise di Nuoro comporterà, a breve scadenza, la necessità di dotare quel Tri

bunale di una adeguata aula di udienza; sulla scorta dell'esperienza acquisita, si ritiene di valutare il costo dell'opera in 10 miliardi.

Per opere di ristrutturazione da effettuare nel Ministero e negli uffici giudiziari di Roma, sono in fase di formalizzazione, infine, i contratti relativi per un impegno complessivo di 500 milioni.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 19 maggio 1976, n. 421

Legge 26 aprile 1974, n. 178

Legge 14 marzo 1977, n. 73

Legge 22 dicembre 1982, n. 960

LEGGE 421/1976; 910/1972 E LEGGI 34/1979 E 247/1980.

Acquisto e costruzione immobili per rappresentanze diplomatiche all'estero

Sul capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero affluiscono - come noto - i fondi derivanti da autorizzazioni di spesa concesse con leggi pluriennali, e destinati all'acquisto, ristrutturazione e costruzione di sedi e alloggi di servizio all'estero.

In particolare, i fondi ancora da gestire si riferiscono ad autorizzazioni di spesa concesse con le leggi: 247/80 (8 miliardi ripartiti in due esercizi finanziari 1980-1981) e 18/82 (16 miliardi di cui 4 per il 1982 e 12 per il 1983).

Va inoltre precisato che per il 1982 l'autorizzazione globale di spesa è di lire 4 miliardi e 250 milioni, derivanti questi ultimi da trasferimento di fondi del Ministero della Difesa per la costruzione dell'alloggio dell'Addetto Militare in Addis Abeba; per il 1983 è di lire 12 miliardi e 820 milioni, derivanti questi ultimi da riassegnazione di beni demaniali superflui, ai sensi della legge 34/79.

L'importo complessivo a disposizione del capitolo 7501 quale massa spendibile per il 1982 è altresì di lire 11 miliardi e 430 milioni, in quanto ai 4 miliardi e 250 milioni sopramenzionati, si sommano i residui dei fondi derivanti dalla legge 247/80, che al 31.12.1981 ammontavano a 7 miliardi e 180 milioni di lire. Su tale importo - come risulta dall'allegato A - sono stati effettuati pagamenti, a tutto il 1982, per un ammontare di 6 miliardi e 960 milioni di lire, con un residuo complessivo, al 31.12.1982, di 4 miliardi e 470 milioni di lire.

Si precisa infine che, per quanto concerne i fondi stanziati dalla legge 18/82 per la costruzione delle nuove sedi a Riad

e New Delhi, data la complessità di tale operazione, è stato possibile procedere, nel 1982, solo all'acquisto del lotto di terreno destinato alla costruzione della Residenza e Cancelleria per l'Ambasciata d'Italia in Riad, per un ammontare complessivo di 970 milioni di lire: nel corso del corrente esercizio finanziario si prevede di pervenire all'aggiudicazione dei lavori e alla stipula del relativo contratto d'appalto.

LEGGE 26 APRILE 1974, N. 178.

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e Scuole Italiane all'estero.

In merito alla legge pluriennale di spesa n. 178 del 26 aprile 1974, si precisa che il periodo di operatività della legge si è concluso il 31.12.1979.

Relativamente ai residui sul cap. 8001 si fa presente che essi ammontavano alla fine del 1982 complessivamente a lire 703.409.465 così suddivisi:

L.	51.073.820	per	l'esercizio	finanziario	1977
L.	391.923.630	"	"	"	1978
L.	260.412.515	"	"	"	1979

Tali residui sono stati utilizzati per un ammontare complessivo di Lit. 596.121.000 per l'acquisto di un immobile per il nostro Istituto di Cultura di Tel Aviv, che era privo di una propria sede.

Tale acquisto è stato formalizzato con decreto alla fine di dicembre 1982.

LEGGE 22 LUGLIO 1982, N. 473.

Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e Scuole Italiane all'estero.

In merito a tale nuova legge che prevede lo stanziamento di 3 miliardi e 600 milioni, da ripartire in 6 anni consecutivi, per importi annuali di 600 milioni, si fa presente che la quota di 600 milioni relativa allo scorso anno e quella di pari ammontare di quest'anno dovranno servire a finanziare urgenti lavori di ristrutturazione e consolidamento degli edifici dei nostri Istituti di Cultura di Atene e Madrid.

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73

Trattato di Osimo con la Jugoslavia.

La legge 73/1977 concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia stanziava i fondi per la promozione delle attività culturali e delle iniziative volte alla conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la Nazione d'origine, scaduta nel 1981, è stata rifinanziata con la Legge 22 dicembre 1982, n. 960.

Al 31 dicembre 1982 i residui passivi ammontavano per il cap. 2569 a £ 78.564.210, mentre per il cap. 2681 non risultavano residui.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1983 si provvederà all'emissione dei provvedimenti relativi al pagamento degli importi impegnati, non appena sarà disponibile la documentazione necessaria.

LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Rifinanziamento della legge 14.3.77, n. 73.

Trattato di Osimo con la Jugoslavia

Capitolo 1135

La Legge 22 dicembre 1982 n. 960 ha stanziato per ciascuno degli anni 1982 - 1983 - 1984 - 1985 la somma di 90 milioni di lire. Analoga somma era stata stanziata dalla precedente Legge 18 novembre 1981, ancorchè utilizzata soltanto nella misura di 50 milioni.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso e quelli degli anni successivi fino a tutto il 1985, questo Ufficio - tenendo conto della presumibile attività delle Commissioni Miste italo-jugoslave, del Comitato Interministeriale e della sua Segreteria - ritiene che le somme stanziante verranno utilizzate nella loro totalità.

Capitolo 1136

La già citata Legge del 22 dicembre 1982 n. 960 prevede uno stanziamento di 110 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e di 410 milioni per gli esercizi finanziari 1983 - 1984 - 1985 da iscriversi nel capitolo 1136, istituito in applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 100 per "provvedere agli studi necessari alla attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9", dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 e ratificato con Legge 14 marzo 1977, n. 73.

Tali studi non sono stati portati a termine nel periodo di tempo previsto dalla Legge di ratifica degli Accordi di Osimo.

Sarà compito di questo Ufficio provvedere, negli esercizi corrente e futuri, a promuovere la realizzazione degli studi in parola, tenendo presente le risorse finanziarie disponibili di anno in anno sulla base dei citati stanziamenti nonchè, nella misura del possibile, i residui di esercizi precedenti e le somme iscritte al conto patrimoniale.

Si hanno buone ragioni di ritenere che le risorse finanziarie disponibili saranno utilizzate nella loro totalità.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 5 agosto 1975, n. 412

Legge 6 marzo 1976, n. 50

LEGGE 5 AGOSTO 1975, n. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento

L'art. 7 della legge 5.8.1975, n. 412, prevedeva, nel bilancio del Ministero della P.I., un finanziamento di 50 miliardi per l'edilizia scolastica sperimentale, ripartito nell'arco di sei esercizi finanziari, dal 1976 al 1981 con uno slittamento poi di 20 miliardi, relativi agli esercizi finanziari 1979 e 80, agli esercizi finanziari 1982 e 1983. E' da notare, in merito, che i 17 miliardi già previsti per il 1983, hanno subito un ulteriore slittamento all'esercizio finanziario 1984.

In attuazione della predetta normativa, sono stati realizzati tre programmi sperimentali, con la procedura dell'appalto-concorso. I relativi bandi recano le date del 22.3.1976, 28.9.1977 e 4.12.1978.

Gli edifici realizzati sono 19 dei quali 18 ultimati e per alcuni dei quali restano da liquidare solo i decimi di garanzia dopo la conclusione delle operazioni di collaudo. E' in vece ancora in fase di costruzione l'edificio scolastico di Salerno.

Per quanto concerne i dati contabili, si riferisce quanto segue:

Nell'esercizio finanziario 1982 sono stati assunti impegni pari a 3,63 miliardi e sono stati effettuati pagamenti per 11,05 miliardi.

Nell'ambito della gestione della legge 412/75 dal suo inizio a tutto il 1982 sono stati assunti impegni pari a 32,49 miliardi per la realizzazione dei 19 edifici scolastici e per n.2 convenzioni per studi e ricerche, sono stati effettuati pagamenti per 30,24 miliardi e sono andate in perenzione £. 0,15 milioni.

I residui alla data del 31.12.1982 ammontano ad un totale di 2,76 miliardi di cui 2,25 miliardi residui propri e 0,51 milioni residui di stanziamento.

Per quanto riguarda le difficoltà incontrate nell'attuazione degli interventi di cui trattasi, si deve far cenno alla complessità delle procedure di approvazione, controllo e registrazione, sia nella fase di approvazione dei progetti e di possibili varianti, sia nella fase delle liquidazioni dei pagamenti alle Ditte costruttrici.

Motivo di difficoltà nell'esercizio 1982 è stato poi creato dalla riduzione nella disponibilità di cassa operata con l'assestamento di bilancio.

Peraltro, ben più grave difficoltà ha suscitato l'eliminazione di £. 17 miliardi in conto competenza, operata con la legge di approvazione del bilancio 1983.

La mancanza di disponibilità di tale somma, slittata all'esercizio finanziario 1984, ha impedito la liquidazione di pagamenti già maturati con conseguente richiesta di interessi da parte delle Ditte costruttrici.

LEGGE 6 MARZO 1976, N.50

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria

La legge 6.3.1976 n.50, relativa al piano pluriennale di finanziamento per l'edilizia universitaria per il 1976/81, ha, come finalità, la realizzazione di programmi di opere di edilizia universitaria (generale, dipartimentale, residenziale, sportiva) comprendenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, disponendo espressamente che nei programmi abbiano carattere di priorità i completamenti delle opere già comprese nei programmi finanziati dalla legge 28.7.1967 n.641, i cui progetti siano stati approvati ed i lavori siano in corso. Sono inoltre comprese le spese per arredamenti ed attrezzature di base necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

Dalle finalità poste dalla legge discende che l'obiettivo è quello di adeguare le strutture edilizie delle Università alle esigenze della popolazione studentesca, al fine di consentire alle Università stesse di perseguire, in modo migliore, i propri fini istituzionali.

La legge 6.3.1976 n.50 ha stanziato, per il sessennio 1976-81, la somma di 550 miliardi per la realizzazione di un programma poliennale d'interventi di opere di edilizia universitaria a favore delle Università statali e delle altre istituzioni universitarie di cui all'art.42 della legge 28.7.1967 n.641 (Istituti universitari statali, Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici statali).

Detto importo, ai sensi dell'art.1, undicesimo comma, è così suddiviso:

50 miliardi per l'esercizio finanziario	1976
75 " " " "	1977
125 " " " "	1978
150 " " " "	1979
100 " " " "	1980
50 " " " "	1981

550 miliardi

Come previsto dalla legge n.50 la ripartizione è stata effet

tuata con vari DD.MM. su proposta del Comitato Centrale per l'e dilizia universitaria istituito ai sensi dell'art.4, "sulla ba se di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso".

Sulla base delle predette assegnazioni le Università e le altre Istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi pro grammi edilizi, programmi che sono stati successivamente e pro gressivamente approvati con singoli decreti ministeriali.

Le procedure di programmazione disposte dalla legge (lavori del Comitato Centrale relativi alla formulazione - sulla ba se di parametri tecnici predeterminati - delle proposte di ri- partizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna Univer- sità dei programmi delle opere da realizzare e connesse istrut- torie) hanno comportato tempi relativamente lunghi, con il con- seguente slittamento al 1978 dell'inizio della fase esecutiva delle opere programmate dalle Università e riducendo, di fatto, ad un triennio la effettiva operatività del programma edilizio poliennale 1976-81.

Attualmente le Università e le altre Istituzioni universi- tarie stanno realizzando le opere previste nei rispettivi pro- grammi ed il Ministero - in relazione ai fabbisogni di spesa - sta provvedendo al graduale accreditamento dei fondi sulle con- tabilità speciali.

Infatti, secondo le norme stabilite dall'art.11, comma de- cimo e successivi, del D.L. 1.10.1973 n.580, convertito in leg- ge, con modificazioni, nella legge 30.11.1973 n.766, i fondi ven- gono messi gradualmente a disposizione delle Università e delle altre Istituzioni universitarie su richieste formulate dalle stes- se, in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa per l'at tuazione dei programmi, mediante ordini di accreditamento sulle contabilità speciali, intestate ai Rettori e ai legali rappresen- tanti delle altre Istituzioni universitarie, aperte presso la Banca d'Italia - Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Sulle predette contabilità speciali vengono disposti, da par te delle Università e delle altre Istituzioni, i relativi paga- menti, in relazione alle spese da effettuare per l'esecuzione del- le opere previste nei programmi edilizi.

Per i predetti fondi, le Università presentano trimestral- mente il rendiconto alle Ragionerie Regionali competenti per territorio.

Al fine di ridurre sensibilmente i tempi di erogazione dei fondi è in corso di diramazione una circolare che semplifica notevolmente la relativa procedura.

Risulta effettivamente erogato, al primo semestre 1983, un importo complessivo di 383 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

(dati arrotondati)

(in miliardi)

1978	22	
1979	34	
1980	82	
1981	60	* (nel periodo gennaio-giugno)
1982	159	
1983	26	(nel periodo gennaio-giugno)

La situazione al 30.6.1983 è distintamente riportata nell'allegato A.

I residui ancora esistenti si riferiscono ad importi già impegnati dalle Università che hanno effettuato o stanno effettuando variazioni ai programmi (il Dicastero scrivente, dopo aver sentito al riguardo il Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, ha dettato alle Università apposite istruzioni in tal senso) allo scopo di concentrare tutti i fondi, ancora disponibili, per il completamento, almeno a livello di lotti funzionali, delle opere in corso.

La situazione delineata lascia, quindi, prevedere un progressivo riassorbimento dei residui passivi formati in parte per lo slittamento del tempo di inizio (1978) del programma edilizio poliennale 1976-81 ed in parte anche i tempi tecnici necessari per dare avvio ai provvedimenti di spesa relativi alla realizza

* - A seguito del taglio della spesa pubblica la previsione di cassa 1981 è stata infatti ridotta all'importo speso sino al 30 giugno 1981 (60 miliardi); da tale data non è stato più possibile provvedere all'accreditamento dei fondi richiesti dalle Università.

zione di un'opera pubblica (acquisizione delle aree con connessi problemi urbanistici, messa in gara ed esecuzione delle opere, procedure di controlli tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione di un'opera pubblica).

Tenuto conto di quanto sopra e attesa la tendenza espansiva registratasi nei trascorsi anni nella utilizzazione dei fondi, si può prevedere che l'erogazione avrà una ulteriore spinta moltiplicatrice e che potrà aggirarsi per l'anno in corso intorno ai 100.000 milioni, con previsione di completa erogazione dei fondi nel 1984.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge n. 50, la legge stessa, all'art.10, ha previsto anche la possibilità, da parte delle Università, di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, con la concessione di contributi in conto interessi da parte dello Stato.

Al riguardo l'art.25 della legge 7.8.1982 n.526 ha disposto l'iscrizione sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione del limite di impegno di 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dal predetto art.10, al fine di consentire alle Università l'accensione di mutui con la Cassa DD.PP. per il completamento delle opere finanziate dalla legge n.50, in corso di esecuzione al 12 agosto 1982.

Forme, condizioni e modalità dei mutui da contrarre devono essere stabilite dal Ministero del Tesoro.

Criteri e modalità per la concessione del contributo devono essere stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di intesa con quello della Pubblica Istruzione.

Le opere da ammettere a tali benefici devono essere sottoposte al Comitato Centrale per l'edilizia universitaria.

E' in corso l'attività istruttoria per l'attuazione della procedura prevista.

X X X X

Ai sensi dell'art.1, decimo comma, della legge n.50, questo Ministero, sentito il Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, ha formulato proposte ai fini del rifinanziamento del programma di edilizia universitaria per il 1983-88, per l'importo complessivo di 1.100 miliardi.

Tali proposte, insieme ad altre relative a snellimenti nelle procedure per l'affidamento della progettazione e per l'approvazione dei progetti di opere di edilizia universitaria, sono state inoltrate al Ministero del Tesoro ai fini dell'inserimento nel testo del d.d.l. relativo alla legge finanziaria 1983.

Tuttavia, nessuno stanziamento per l'edilizia universitaria risulta previsto nè nella legge finanziaria nè nel bilancio 1983.

Analoga richiesta è stata rinnovata per il 1984-89.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

Situazione al 30.5.1983 Legge 6.3.1976 n.50

Impegni formali assunti (con DD.MM.) (in milioni)

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	Totali
	<u>50.000</u>	<u>75.000</u>	<u>125.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	550.000

Pagamenti disposti

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	
	<u>50.000</u>	<u>75.000</u>	<u>120.959</u>	<u>127.659,061</u>	<u>8.034,939</u>	<u>1.274</u>	382.927

Residui propri

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	
	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>4.041</u>	<u>22.340,939</u>	<u>91.965,061</u>	<u>48.726</u>	167.073

MINISTERO DELL'INTERNO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

I N D I C E P E R L E G G I

Legge 26 aprile 1976, n.189

Legge 1 giugno 1977, n.285

Legge 8 luglio 1980, n.336

Legge 7 marzo 1981, n.64

LEGGE 26 APRILE 1976, N. 189.

Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia (cap. 1576)

La concessione di detti contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia discende dalla legge 26 aprile 1976, n. 189, che ha prorogato la concessione di detti contributi sino al 1980.

Complessivamente per gli anni 1976-1980 sul capitolo suddetto sono stati stanziati fondi per complessive lire 15 miliardi.

Nell'anno 1982 oltre al pagamento delle somme impegnate negli esercizi 1976-1980 è stata anche richiesta la reinscrizione della somma di lire 6.973.000 per residui passivi parenti agli effetti amministrativi.

L'ammontare complessivo dei residui risultanti al 31 dicembre 1981 è stato di lire 1.188.301.875.

Nel 1982 sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per f. 6.972.280 e per complessive f. 1.033.061.155 in conto residui.

Nel 1982 è andata in economia la somma complessiva di lire 155.241.440 di cui lire 155.240.720 da riferirsi allo stanziamento dell'anno 1977 e lire 720 da riferirsi alla reinscrizione avvenuta nell'esercizio 1982.

Per una migliore interpretazione dei dati suindicati si allega un prospetto del movimento finanziario relativo al capitolo 1576.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIMOSTRAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO ASSEGNATO AL CAP. 1576 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'INTERNO, AI SENSI DELLA LEGGE 26 APRILE 1976, N. 189, CONCERNENTE INTEGRAZIONI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL PERIODO 1976/1982.

ANNO FINANZIARIO	STANZIAMENTO ANNUO	IMPEGNI	P A G A M E N T I				RESIDUI A FINE ANNO			ECONOMIE	PERENTI
			in c/camp.	in c/residui	Propri (lettere A e C)	di stanziamento (lettera F)	==	==	==		
1976	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	==	==	1.294.653.000	==	==	==	==	
1977	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	188.793.085(76)	177.743.085	1.116.909.915	==	==	==	==	
					227.958.620(76)	897.903.295(76)	==	==	==	==	
						405.699.705	2.014.813.210	==	==	==	
1978	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	523.550.200(76)	1.171.514.080	==	==	123.138.920	22.596.830	==	
				285.634.890(77)	229.492.365(76)	372.816.730(76)	==	==	==	==	
					358.245.910(77)	650.772.200(77)	==	==	==	==	
1979	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	232.268.460(76)	1.294.653.000	==	==	==	==	==	
				489.088.750(77)	2.065.495(76)	367.955.760(76)	==	==	==	==	
				211.987.805(78)	128.147.770(77)	391.781.590(77)	==	==	==	==	
					959.526.275(78)	==	==	==	==	==	
1980	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	2.085.495(76)	2.364.112.540	759.737.350	==	==	==	==	
				232.097.380(77)	1.294.653.000	==	==	==	==	==	
				481.708.990(78)	107.774.765(77)	367.955.760(76)	==	==	==	==	
				234.688.210(79)	120.487.860(78)	180.057.215(77)	==	==	==	==	
					1.059.964.790(79)	==	==	==	==	==	
1981			334.732.595	46.141.000(76)	2.582.880.415	548.012.975	==	==	==	==	
				126.990.465(77)	5.600.795(77)	155.240.720(77)	==	==	==	==	
				120.487.860(78)	10.570.755(79)	==	==	==	==	==	
				1.041.535.150(79)	1.016.889.605(80)	==	==	==	==	==	
				277.763.395(80)	==	==	==	==	==	==	
1982			6.972.280	5.600.795(77)	1.033.061.155	155.240.720	==	==	==	==	
				10.570.755(79)	==	==	==	==	==	==	
				1.016.889.605(80)	==	==	==	==	==	==	
Totale	15.000.000.000	15.000.000.000	8.868.439.875	5.507.882.290	==	==	==	600.195.120	23.482.715	==	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIMOSTRAZIONE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI DEL CAPITOLO 1576 DAL 1976 AL 1982		RESIDUI DI STANZIAMENTO	SOMME PERENTI	ECONOMIA
Ammontare dei residui a fine anno 1976 £.		1.294.653.000		
Pagamenti effettuati nell'anno	1977 "	108.793.085		
"	1978 "	523.550.200		
"	1979 "	232.268.460		
"	1980 "	2.085.495		
"	1981 "	40.141.000		
Differenza al 31.12.1982 £.		321.814.760		321.814.760
Ammontare dei residui a fine anno 1977 £.		1.294.653.000		
Pagamenti effettuati nell'anno	1978 "	285.634.890		
"	1979 "	489.088.750		
"	1980 "	232.097.380		
"	1981 "	126.990.465		
"	1982 "	5.600.795		
Differenza al 31.12.1982 £.		155.240.720		155.240.720
Ammontare dei residui a fine anno 1978 £.		1.294.653.000		
Pagamenti effettuati nell'anno	1979 "	211.987.805		
"	1980 "	481.708.990		
"	1981 "	120.487.860		
Differenza al 31.12.1982 £.		480.468.345	357.329.425	123.138.920
Ammontare dei residui a fine anno 1979 £.		1.294.653.000		
Pagamenti effettuati nell'anno	1980 "	234.688.210		
"	1981 "	1.041.535.150		
"	1982 "	10.570.755		
Differenza al 31.12.1982 £.		7.858.885	7.858.885	
Ammontare dei residui a fine anno 1980 £.		1.294.653.000		
Pagamenti effettuati nell'anno	1981 "	277.763.395		
"	1982 "	1.016.889.605		
Differenza al 31.12.1982 £.		965.382.710	965.382.710	
Totale complessivo somme rimaste da pagare al 31.12.1982			385.188.310	600.194.400

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN
TEGRAZIONI.

Occupazione giovanile.

Com'è noto, la legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ha previsto interventi di varia natura da attuarsi nell'arco di un triennio, tendenti ad attenuare il problema della disoccupazione giovanile.

Il Ministero dell'Interno, in applicazione delle suddette norme, ha predisposto progetti di servizio, debitamente approvati dal C.I.P.E., per l'assunzione di n. 1.924 giovani da utilizzare nell'espletamento dei servizi amministrativo-contabili e tecnici antincendi presso gli uffici periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei servizi connessi alla depenalizzazione ed al rilascio delle patenti di guida presso le Prefetture.

Per il finanziamento delle relative spese, ivi comprese quelle concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, sono stati iscritti nello stato di previsione dell'Interno i capitoli 1024 (per i servizi amministrativo-contabili, depenalizzazione e patenti di guida) e 3016 (per i servizi tecnici antincendi), con le seguenti dotazioni annuali.

Anno 1977: cap. 1024	£.	341.569.000		
" 3016	"	949.147.000		
			£.	1.290.716.000
Anno 1978: cap. 1024	£.	3.549.467.241		
" 3016	"	= =		
			"	3.549.467.241
Anno 1979: cap. 1024	£.	14.599.831.889		
" 3016	"	323.638.480		
			"	14.923.470.369
Anno 1980: cap. 1024	£.	11.767.079.555		
" 3016	"	418.341.708		
			"	12.185.421.263
			£.	31.949.074.873
		da riportare		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	riporto	£	31.949.074.873
Anno 1981: cap. 1024	£ 22.016.000.000		
" 3016	" 707.000.000	"	22.723.000.000
	<hr/>		
Anno 1982: cap. 1024	£ 23.311.388.000		
" 3016	795.065.000	"	24.106.453.000
	<hr/>		
per complessive		£	<u>78.778.527.873</u>

di cui £ 75.585.335.685 al cap. 1024 e £ 3.193.192.188 al cap. 3016.

LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 336.

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

La legge 8 luglio 1980, n° 336, concernente il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha stanziato il fondo complessivo di lire 180.438 milioni, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo.

Detto fondo è stato così ripartito:

Cap. 3159: acquisto di vestiario e materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

Anno 1980	L. 19.950 milioni
" 1981	" 9.400 " "
Totale	<u>L. 29.350 milioni</u>

Cap. 3160: acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici; spese per la relativa gestione ecc.:

Anno 1980	L. 40.300 milioni
" 1981	" 40.350 " "
" 1982	" 35.200 " "
" 1983	" 35.238 " "
Totale	<u>L. 151.088 milioni</u>

Con gli stanziamenti degli esercizi 1980 e 1981 a carico dei fondi iscritti al capitolo 3159 si è provveduto alla stipulazione dei contratti relativi agli acquisti di materiali da equipaggiamento per i soccorsi quali: giacconi protettivi, mezzi stivali, stivali da intervento,

elmi da incendio, visiere protettive, piccozzini con guaina, apparati ricetrasmittenti tascabili, apparati rivelatori miscele esplosive, tute protettive antiacido avvicinamento e acquisto di uniformi complete sia estive che invernali.

Gli stanziamenti iscritti al capitolo 3160 per gli anni 1980, 1981 e 1982 sono stati invece utilizzati per la stipulazione dei contratti relativi all'acquisto di autobus FIAT A55/NR, autofurgoni FIAT DAILY 358, autoscale MAGIRUS DL. 30 e DL. 44, anfibi FIAT 6640, autofurgoni soccorso FIAT e RAVASINI, furgoni FIAT 242 E/D, ambulanze FIAT 238, campagnole DIESEL HARD TOP C FIAT, autovetture FIAT 131 CL, apparati ricetrasmittenti, gruppi elettrogeni portatili, autogru 24 tonn. e 25 tonn., profondimetri P 132, divaricatori raripres e Weber Hidraulix, battelli pneumatici Laros/35, motori fuoribordo Evinrude 35HP, mototroncatrici AT 65, motoseghe alpine/45, motopompe TS4/5 trokomat, apparati radio veicolari V3/31, intensimetri portatili, idropulitrici, elicotteri AB 206 jett range III, centrali telefoniche, furgoni FIAT 900/E combinato, tubazioni da incendio 70 ϕ 45 ϕ , raccordi per tubazioni da incendio, autogru 40 tonn., apparecchi portatili a riserva d'aria per uso terrestre Ital Elettronica e Pirelli, cuscini pneumatici di sollevamento, mute antiinquinamento, maschere professionali, aereatori subacquei, coltelli subacquei mod. Florida, piume a coda di rondine e professionali universali, palloni segnabus, cinture per zavorre, pimbi per zavorre, regoli per decompressione portatili, mute neoprene bifoderate, mute neoprene monofoderate, erogatori injett 40 L, corpetti equilibratori superquinvest U.S.A., sacchi polmone, tubi corrugati, pozzetti di deviazione, boccali tubetti raccordo, By pass sacchi pomone, serie guarnizioni, APS normali e APS mod. 60 RVA, APS ridotte dimensioni, scale all'italiana, scale pieghevoli a ganci, A B P da 8.500 litri, reti radio sincronizzate per regione, apparati radio ricetrasmittenti portatili 3/4 e tascabili, un modello subacqueo Filippo, elettrocompressori Bristol ME 300-8, sistema Plotter Tektronik, sistemi di monitoraggio delle radiazioni gamma, modifiche carrelli per trasporto Manta, modifica di imbarcazioni Manta con motori entro bordo,

sistemi per collegamento superficie con due sommozzatori, unità di superficie, sistemi completi per collegamento superficie con un sommozzatore, autovetture Alfasud I.S 5 marce 4 P, pozzetti di piombi e telepinze, sistema automatico tracciamento testi, modello 2000 CTL detector e dosimetri personali, veicoli addestrati per squadre di emergenza nucleare, furgoni autoristoro, furgoni polisoccorso logistici, attrezzature ripiegabili e smontabili per alloggiamenti pronto intervento, ambulanze a tetto rialzato 138 FIAT e 38 TR FIAT, furgoni OM 60.10 P.2600 Baribbi, ristrutturazione sala operativa DGSPC e SA, motobarce De Poli.

LEGGE 7 MARZO 1981, N. 64.

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore di comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Per gli anni 1976-1980 l'ammontare complessivo degli stanziamenti è stato di lire 6.100 milioni.

Con l'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 la concessione di detti contributi è stata prorogata sino al 1983.

Al fine suddetto per il 1982 è stata autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni.

Nel 1982 lo stanziamento in parola è stato integralmente utilizzato ma è risultato insufficiente per lire 43.336.855 milioni in quanto la spesa prevista a suo tempo per l'anno 1982 è lievitata a seguito degli intervenuti aumenti tariffari.

Tale differenza è stata coperta mediante l'utilizzazione dello stanziamento previsto per l'anno finanziario 1983.

Per il 1983 lo stanziamento iniziale previsto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero era di lire 5.000 milioni. Successivamente, in relazione alle segnalazioni pervenute dalle Prefetture competenti, detto stanziamento è stato aumentato, con nota di variazione al bilancio, di lire 2.800 milioni.

PAGINA BIANCA